



COMUNE DI VALLE DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di **PRIMA** convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì DODICI del mese di APRILE alle ore 19,00 a seguito di convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e con modalità a distanza (videoconferenza).

Intervennero i Signori:

Presenti

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. HOFER Marianna |SI |
| 2. SACCHET Stefano |SI |
| 3. DEL FAVERO Angelo detto "LINO" |SI |
| 4. MARINELLO Armida |SI |
| 5. D'AMBROS ROSSO Diego |SI |
| 6. BOVALO Antonio |SI |
| 7. MARANGON Gianfranco |SI |
| 8. TARDELLA Laura |SI |
| 9. TOSCANI Matteo |SI |
| 10. DEL FAVERO Stefano |SI |
| 11. OLIVO Igor |SI |

Presenti N. 11

Reg. Albo n. _____

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line del sito del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Valle di Cadore, 15 APR. 2021

Il Messo Comunale

Karla Casanova Fuga
[Signature]

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Salvatore BATTIATO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza l'Avv. Marianna HOFER nella sua qualità di SINDACO, che dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio interessato, attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi del D.Lgs..267/2000, art.49 – comma 1.

Il Responsabile del servizio tecnico interessato..... Dott.ssa Daniela Disca. *[Signature]*

Il Responsabile dell'ufficio ragioneria, attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi del D.Lgs..267/2000, art.49 – comma 1.

Il Responsabile dell'ufficio ragioneria..... Dott.ssa Daniela Disca. *[Signature]*

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
PER L'ANNO 2021.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dall'anno 2020 l'Imposta Municipale Propria è disciplinata dall'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in seguito all'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ad opera del successivo comma 780 dell'art. 1 della medesima normativa;

CONSIDERATO CHE la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993 è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 09/07/2020 con la quale vennero approvate le aliquote IMU per l'anno 2020 nelle seguenti misure:

- aliquota di base: 0,95%;
- aliquota ridotta per l'abitazione in uso gratuito a parenti: 0,6%;
- aliquota ridotta per l'abitazione di soggetto iscritto all'AIRE del Comune: 0,76%;
- aliquota ridotta per l'abitazione di soggetto iscritto all'AIRE del Comune e pensionato nel paese di residenza: 0,00%;
- aliquota ridotta per gli immobili strumentali di attività commerciale o artigianale (esclusi fabbricati gruppo D): 0,6%;
- aliquota per i fabbricati ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale "D": 0,76% (aliquota di base interamente riservata allo Stato);
- aliquota ridotta per abitazione principale di cat. A/1, A/8, A/9: 0,35%;
- aliquota ridotta per abitazione principale di cat. A/1, A/8, A/9 con invalido: 0,2%;
- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,00%;
- aliquota ridotta per i fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ma invenduti: 0,00%;

VISTO:

- il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- che ad oggi il decreto ministeriale di cui al comma 756 della Legge 160/2019 non risulta adottato e che pertanto il prospetto di cui al successivo comma 757 non è ancora disponibile;

VISTO che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 700.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, che, anche per l'anno 2021, è determinata nella misura di euro 168.884,71;

OSSERVATO che l'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, introduce due nuove agevolazioni a partire dall'anno 2021 e, precisamente, il dimezzamento dell'IMU e l'applicazione in misura ridotta di 2/3 della TARI per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

RILEVATO peraltro che detta nuova agevolazione non ha un impatto significativo sul gettito IMU del Comune di Valle di Cadore, poiché la platea dei potenziali beneficiari è quasi totalmente assorbita in quella dei pensionati iscritti all'AIRE, già beneficiari di azzeramento dell'aliquota da parte del Comune nell'anno 2020;

RITENUTO di mantenere invariata la pressione fiscale dell'IMU 2021 rispetto all'anno 2020, confermando anche l'azzeramento dell'aliquota per le fattispecie impositive che fino all'anno 2019 erano esenti per legge, anche in considerazione del fatto che i corrispondenti trasferimenti statali compensativi per l'anno 2021 sono rimasti invariati rispetto agli anni 2019 e 2020 e pari a € 7.800,34, come risulta dai dati pubblicati dal MEF – Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

DATO ATTO che nel Comune di Valle di Cadore, ai sensi dell'art. 1, comma 758, lett. d), della Legge 160/2019 continuano ad essere esenti dall'imposta i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto attraverso la conferma delle aliquote dell'anno 2020, salvo criticità nella riscossione per effetto della crisi generata dalla pandemia da *COVID-19*;

RITENUTO inoltre, in considerazione delle gravi e diffuse difficoltà economiche causate dall'emergenza sanitaria ancora in atto, di stabilire la non applicazione di sanzioni nel caso di versamento della prima rata dell'IMU 2021 entro il termine stabilito per il pagamento del saldo (16 dicembre 2021), fatta eccezione per la quota di spettanza dello Stato;

UDITO l'intervento del Sindaco-Presidente che riassume le diverse aliquote di cui viene proposta la conferma anche per l'anno 2021;

UDITI i seguenti altri interventi:

-TOSCANI Matteo:

riallacciandosi a quanto già affermato a riguardo dell'addizionale IRPEF, dice di ritenere positivi e condivisibili alcuni segnali a favore dei contribuenti e di condividere anche quanto prima affermato dal Consigliere Sig. Del Favero Angelo, le cui affermazioni - a suo avviso - non farebbero una piega. Secondo la minoranza, però, sarebbe meglio dare un segnale ancora più forte ed abbassare anche le aliquote IMU, per quanto possibile. Anche perché, a differenza dell'IRPEF, e senza scendere nei dettagli, assicura che in paese esistono diverse sacche di elusione. Invita, pertanto, a combattere questo fenomeno, dando un segnale e abbassando di qualche frazione le aliquote. In sostanza, afferma, ci potrebbe essere lo stesso gettito combattendo l'elusione da una parte e dando un segnale di riduzione dall'altra;

-HOFER Marianna:

ritiene il precedente intervento un po' troppo evasivo e invita il capogruppo di minoranza a specificare il tipo di elusione alla quale ha fatto riferimento;

-TOSCANI Matteo:

ribatte che solo in caso di convocazione della Commissione, specifica, si provvederà ad indicare le asserite sacche di elusione;

CHIUSA la discussione;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 della normativa predetta;

Con voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 3 (Toscani Matteo, Del Favero Stefano ed Olivo Igor) resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

ALIQUOTA DI BASE Si applica a tutte le unità immobiliari che non rientrano nelle categorie per le quali è deliberata un'apposita aliquota ridotta, nonché alle aree edificabili.	0,95%
--	--------------

<p>ALIQUOTA RIDOTTA PER L'ABITAZIONE IN USO GRATUITO A PARENTI Si applica per l'abitazione e relative pertinenze, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado ed in linea collaterale fino al 2° grado e da questi utilizzata come abitazione principale. Le pertinenze sono individuate tra le unità classate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 e nel limite di una per ogni categoria.</p>	<p>0,6%</p>
<p>ALIQUOTA RIDOTTA PER L'ABITAZIONE DI SOGGETTO ISCRITTO ALL'AIRE DEL COMUNE Si applica per una sola abitazione e relative pertinenze, posseduta da cittadino italiano residente all'estero ed iscritto all'A.I.R.E. del Comune di Valle di Cadore, a condizione che non risulti locata.</p>	<p>0,76%</p>
<p>ALIQUOTA RIDOTTA PER L'ABITAZIONE DI SOGGETTO ISCRITTO ALL'AIRE DEL COMUNE E PENSIONATO NEL PAESE DI RESIDENZA Si applica per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, dagli stessi direttamente utilizzata e non concessa in locazione o comodato d'uso.</p>	<p>0,00%</p>
<p>ALIQUOTA RIDOTTA PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI DI ATTIVITA' COMMERCIALE O ARTIGIANALE (ESCLUSI FABBRICATI GRUPPO D) Si applica agli immobili dei soggetti passivi che li utilizzano direttamente per l'esercizio di attività commerciale o artigianale. Sono esclusi i fabbricati appartenenti al gruppo D.</p>	<p>0,6%</p>
<p>ALIQUOTA PER I FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO, CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D" Il gettito ad aliquota di base dello 0,76% è riservato allo Stato.</p>	<p>0,76%</p>
<p>ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A/1, A/8, A/9 Si applica per l'abitazione principale del soggetto passivo appartenente alle categorie di lusso A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, purché appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7 e nel limite di una per ogni categoria.</p>	<p>0,35%</p>
<p>ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A/1, A/8, A/9 CON INVALIDO Si applica per l'abitazione principale appartenente alle categorie di lusso A/1, A/8 e A/9, del soggetto passivo nel cui nucleo familiare anagrafico sia presente un soggetto con riconosciuta invalidità superiore al 66,66%.</p>	<p>0,2%</p>
<p>ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133</p>	<p>0,00%</p>
<p>ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICATI DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, MA INVENDUTI Si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</p>	<p>0,00%</p>

confermando la detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le eventuali fattispecie non esenti (cat. A/1, A/8, A/9);

2) di stabilire che per l'anno 2021, a causa della grave situazione connessa alla emergenza epidemiologica da *COVID-19*, l'eventuale mancato pagamento della prima rata IMU entro la data prevista del 16 giugno 2021 non sarà assoggettato a sanzioni, a condizione che l'intera imposta venga assolta entro la scadenza del 16 dicembre 2021. Detta agevolazione non vale però per la quota di spettanza dello Stato;

3) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2021;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta sua pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
Avv. Marianna HOFER

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

IL SEGRETARIO
Dr. Salvatore BATTIATO

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping initial 'S' and a long horizontal stroke.

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

- CHE, su conforme attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Online del sito del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 APR. 2021 senza presentazione di opposizioni, reclami ed osservazioni;
- CHE la presente deliberazione:
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs.267/2000
 - è divenuta esecutiva dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma D.Lgs.267/2000).

Valle di Cadore, _____

IL SEGRETARIO
Dr. Salvatore BATTIATO